

**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 6 del 05-08-2020**

Oggetto	Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).
---------	--

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18:00 in Castelli presso la sede del Centro Ceramico Castellano, Villaggio artigiano, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Seca Rinaldo	P	IACHETTI SERGIO	P
PISTOCCHI GIORGIO	P	MELCHIORRE MARCELLO	A
PETRILLI ANDREA FRANCO	P	DE VINCENTIIS DANTE	A
FAIANI ALESSANDRO	P	MELCHIORRE BENITO	A
AMICONE GIULIANO	P	CARLINI TITO	P
DI SIMONE RAFFAELLO	P		
Assegnati n. 11		Presenti n. 8	
In carica n. 11		Assenti n. 3	

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario dott. Berardinelli Andrea.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Seca Rinaldo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA	
Data: 28-07-2020	Il Responsabile del servizio interessato DI CLAUDIO GIOVANNI
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE	
Data: 28-07-2020	Il Responsabile del servizio interessato DI CLAUDIO GIOVANNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con deliberati di Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni IMU :

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,40
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 –bis, del D.L. n.557/1993	0,20
Fabbricati adibiti a negozi e botteghe (Categoria C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), immobili a destinazione speciale (categoria D), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persona o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;	0,76
Tutti gli altri immobili	0,96
Aree fabbricabili	0,76
Detrazione per abitazione principale (solo categoria A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Visto che con deliberati di Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Tipologia	Aliquota
Aree fabbricabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili	1,00 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto leggen. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della leggen. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della leggen. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della leggen. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'ineidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto il Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/2020 (Legge 77/2020) e in particolare l'articolo 138 che provvede all'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro **180.000,00**, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	5,0
3	Fabbricati adibiti a negozi e botteghe (Categoria C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), immobili a destinazione speciale (categoria D), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persona o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;	8,60
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
6	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	8,60
7	Aree fabbricabili	8,60

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., depositato agli atti;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano
 Favorevoli 7
 Contrari 1 (Carlini Tito)

D E L I B E R A

Di approvare le seguenti aliquote IMU e detrazioni per l'anno 2020:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	5,0
3	Fabbricati adibiti a negozi e botteghe (Categoria C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), immobili a destinazione speciale (categoria D), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persona o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;	8,60
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
6	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	8,60
7	Aree fabbricabili	8,60

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	200,00

Di Dare Atto:

- che il Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/2020 (Legge 77/2020) all'articolo 138 ha previsto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

Di Dare Atto altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti

Favorevoli 7

Contrari 1 (Carlini Tito)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Dott. Berardinelli Andrea

IL SINDACO
Dott. Seca Rinaldo

Prot. n. _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
 - E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000);
 - E' stata trasmessa al competente organo di controllo:
 - In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000;
 - Per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);
 - A richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);

Castelli, li _____

Il Responsabile del Servizio
Seca Rinaldo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' immediatamente eseguibile perché dichiara urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;
 - E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, c.3, T.U., n. 267/2000)
 - E' stata esaminata senza rilievi dal Co. Re. Co., sezione di Teramo nella seduta del _____ al prot. n. _____

Castelli, li _____

Il Responsabile del Servizio
Seca Rinaldo
